



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati al FOPEN dal 1^ gennaio 2007 sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre a quanto versato dall'aderente (escludendo il TFR versato), si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dalla società di appartenenza;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (definite "non deducibili" ovvero "non dedotte" ovvero ancora "contributi di previdenza complementare non esclusi dal reddito..." dell'aderente, così come specificatamente prevede, ad esempio, il modello CUD 2007, casella 29), è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
- dei versamenti effettuati al FOPEN in favore di persone fiscalmente a carico, limitatamente all'importo da queste ultime non dedotto;

La deducibilità fiscale, nel limite dell'importo massimo previsto dalla normativa, viene, di norma, effettuata dalla società di appartenenza nel corso dell'anno: tale beneficio viene acquisito dall'aderente nella fase di calcolo delle ritenute mensili effettuate sulla propria retribuzione. L'evidenza di tale deduzione è presente nel modello "CUD", consegnato al lavoratore dal proprio datore di lavoro (ad esempio, come accennato, casella 28 del CUD 2007).

Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti superiori al limite di deducibilità, l'aderente deve verificare, nel suddetto CUD, la presenza di eventuali importi "non dedotti" (o, più precisamente, secondo la terminologia del citato modello CUD 2007 "contributi previdenza complementare non esclusi dal reddito...") dal reddito imponibile. In tal caso, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al FOPEN, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente deve comunicare al FOPEN medesimo l'importo dei contributi versati che non siano stati dedotti o che non sono stati o non saranno dedotti



in sede di dichiarazione dei redditi. Tali importi, secondo la legislazione oggi vigente, saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1[^] gennaio 2007, che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a FOPEN, non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6[°] al 26[°] anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio ($5.164,57 \times 5 = 25.822,85$ euro) e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.582,29 annui.

2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE

Il regime fiscale dei rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria delle risorse accumulate presso il FOPEN, prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi nella misura dell'11 per cento. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti (o più precisamente, il valore della "quota") indicati nei documenti di FOPEN sono, quindi, già al netto di tale imposta.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Il nuovo sistema di tassazione, che si applica a partire dal 1[^] gennaio 2007 sulle prestazioni pensionistiche, tiene conto della posizione dell'aderente e del momento in cui sono stati effettuati i versamenti al Fondo.

A tal fine, occorre distinguere quattro differenti ipotesi:

- 3.1 aderente al Fondo dal 1[^] gennaio 2007 o successivamente a tale data;
- 3.2 aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dopo il 29 aprile 1993 e prima del 1[^] gennaio 2007 e che non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale;
- 3.3 aderente, cd "vecchio iscritto", iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale;
- 3.4 riscatti ed anticipazioni

3.1 aderente al Fondo dal 1^a gennaio 2007

Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull'imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi precedente paragrafo n. 1) e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (vedi precedente paragrafo n.2).

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

3.2 aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dal 29 aprile 1993 e prima del 1^a gennaio 2007.

Per tale tipologia di aderente, nel caso di erogazione della prestazione in forma di capitale, la posizione previdenziale maturata¹ **dal 1^a gennaio 2007** sono, anch'essi, tassati con una aliquota del 15 per cento, applicata sull'imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo e ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La parte della posizione previdenziale accumulata **sino al 31 dicembre 2006** continua ad essere, invece, assoggettata alle disposizioni vigenti a tale ultima data (**31 dicembre 2006**) e, quindi, le imposte verranno calcolate secondo il criterio della tassazione separata con la determinazione dell'imposizione fiscale in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) e, di norma, salve limitate eccezioni, anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè già, tassati presso il Fondo con l'aliquota dell'11%, come detto al precedente paragrafo 2). Si riporta il seguente schema, che sintetizza il richiamato criterio della "tassazione separata" o, più precisamente, il criterio con il quale si determina l'aliquota da utilizzare per la tassazione:

¹ È il cd. "montante" maturato, e cioè la somma algebrica delle contribuzioni ricevute dal Fondo e dei rendimenti finanziari maturati (che possono essere di segno anche negativo)

LEGENDA	IF= VT
IF: Imponibile Fiscale	
VT: valore della posizione previdenziale di iscritto post 31 dicembre 2000 al netto dei contributi non dedotti	
RR: Reddito di riferimento	$RR = \frac{IF - RIS}{N} \times 12$
RIS: redditi già assoggettati a tassazione	
N: numero di anni o frazione di permanenza nel Fondo	IR= RR*aliquote IRPEF
IR: imposta di riferimento	
AM: aliquota media	$AM = \frac{IR}{RR} \times 100$
	Imposta= IF*AM

In caso di erogazione della prestazione in forma di rendita, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale:

- a) fino al 31 dicembre 2000: per tale quota parte, si applica la tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all'87,5 per cento della rendita medesima.
- b) dall' 1^a gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, la rendita va ulteriormente suddivisa in tre quote:
 - b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per l'intero importo;
 - b.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;
 - b.3) rendimento che matura durante la fase di erogazione della rendita: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento.
- c) a decorrere dall'1^a gennaio 2007, la rendita si deve ripartire in ulteriori tre quote:
 - c.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
 - c.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta;

- c.3) rendimenti della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento.

3.3 aderente, cd "vecchio iscritto", iscritto prima del 29 aprile 1993

Per tale tipologia di aderente, in caso di erogazione della prestazione in forma di capitale, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote:

- 3.3.1 Posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000: si applica la medesima aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4 per cento della sua retribuzione.
- 3.3.2 Posizione previdenziale maturata dal 1^a gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: si applica la tassazione separata con la determinazione in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) e, fatte salve talune eccezioni, anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè, già tassati presso il Fondo con la più volte citata aliquota dell'11%).
- 3.3.3 Posizione previdenziale maturata dal 1^a gennaio 2007: si applica il nuovo regime con una aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull'imponibile al netto dei "contributi non dedotti" e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo.

In caso di erogazione della prestazione in forma di rendita, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale:

- a) sino al 31 dicembre 2000: si applicano i criteri della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all'87,5 per cento di dette quote di rendita;
- b) dall' 1^a gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: si ripartisce la rendita in ulteriori tre quote;



- b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per l'intero importo;
 - b.2) rendita riferita ai contributi "non dedotti" ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;
 - b.3) rendimento che matura durante la fase di erogazione della rendita: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento.
- c) a decorrere dall'1^o gennaio 2007: si ripartisce la rendita in ulteriori tre quote:
- c.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
 - c.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta;
 - c.3) rendimenti della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento.

3.4 Riscatti ed anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al FOPEN o ad altra forma pensionistica complementare:



- a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per tale fattispecie, vedi Documento sulle anticipazioni paragrafo A);
- b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data.

Avvertenza

Per le prestazioni erogate anteriormente al 1^a gennaio 2007, per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, alla suddetta data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute, non si dà luogo all'attività di riliquidazione.

Come si può rilevare dall'esame del presente documento, il regime fiscale relativo alla previdenza complementare appare piuttosto complesso ed articolato, aggiungendosi peraltro che, fino ad oggi, non risultano ancora emanate le conseguenti istruzioni da parte degli Uffici finanziari competenti. Pertanto, non appena dette istruzioni saranno note al Fondo – magari integrate ed accompagnate da indicazioni della COVIP – verranno poste a confronto con il contenuto del presente documento per verificarne la coerenza e la correttezza.

Roma, 11 aprile 2007